Ordinanza del Presidente della Corte

del 26 ottobre 1959

Lingua processuale: il francese

CAUSE RIUNITE Ni 43, 45 E 48-59

Nei procedimenti promossi da :

EVA VON LACHMÜLLER,

già residente a Bressanone (Bolzano), ora a Bruxelles,

rappresentata ed assistita dall'avv. Marc-Antoine Pierson, del Foro di Bruxelles e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Paul Beghin, avenue de la Gare 9,

RUDOLF PIETER MARIA FIDDELAAR,

residente a Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles),

rappresentato ed assistito dall'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Emile Poos, rue de Nassau 9,

BERNARD PEUVRIER,

residente a Bruxelles,

rappresentato ed assistito dall'avv. Jean Nadd, del Foro di Parigi e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, rue Alphonse München 6,

ricorrenti.

contro

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (Commissione),

rappresentata ed assistita dal suo consulente giuridico sig. Paul Leleux, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Robert Fischer, Segretario del Servizio Giuridico Comune degli Esecutivi Europei, Place de Metz, 2

resistente,

Ritenuto in fatto che :

Il Presidente, sentite le parti, ha disposto in udienza la riunione dei procedimenti per quanto riguarda i provvedimenti urgenti.

Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte il 24 ed il 28 settembre i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle decisioni della Commissione della Comunità Economica Europea in data 24 febraio 1959, decisioni con le quali la Commissione rinunziava ai loro servizi a far data dal 31 agosto 1959. Tale termine veniva successivamente prorogato dalla Commissione al 31 ottobre dello stesso anno.

Alle date sopraindicate i ricorrenti hanno altresì depositato delle domande nelle quali chiedono alla Corte di sospendere l'esecuzione delle decisioni impugnate fino alla pronunzia nella causa principale.

Il 10 ottobre 1959 la resistente ha depositato le proprie osservazioni in merito alle domande di sospensione, nelle quali chiede alla Corte di respingere le domande stesse.

Le parti, debitamente citate, sono comparse il 19 ottobre 1959 davanti al Presidente ed hanno svolto le loro deduzioni orali, mantenendo ferme le conclusioni in precedenza formulate.

IN DIRITTO

La resistente ha sollevato la questione se la Corte sia competente a pronunziarsi nelle controversie fra la Comunità ed i suoi dipendenti, dal momento che lo statuto previsto all'art. 179 del Trattato C.E.E. non è stato ancora adottato. Trattandosi di una questione di portata generale appare necessario deciderla in via pregiudiziale.

Orbene, a differenza del Trattato C.E.C.A., l'articolo 173 del Trattato C.E.E., riguardante i ricorsi d'annullamento, è formulato in modo tale da potersi applicare anche nei confronti dei funzionari, ed attribuisce a questi il diritto di ricorrere contro le decisioni

che li riguardano. Stando così le cose, l'art. 179 non può essere interpretato nel senso di attribuire ai compilatori dello statuto il potere di restringere o di ampliare i presupposti e le modalità, fissati in via generale, dei ricorsi giurisdizionali, ad esempio abbreviando i termini, introducendo, in determinati casi, un « recours de pleine juridiction », ecc...

Va poi osservato che la convenuta ha contestato l'assunto dei ricorrenti secondo il quale l'esecuzione della decisione di cui trattasi provocherebbe un danno irreparabile o almeno grave, affermando che, in caso di accoglimento del ricorso, i ricorrenti riceveranno tutto quanto loro dovuto, con decorrenza dalla data del licenziamento. Va tuttavia tenuto presente che gli emolumenti dei ricorrenti hanno carattere alimentare e che si potrebbero produrre conseguenze irreparabili per essi e le loro famiglie nel caso venisse interrotta la regolare corresponsione degli emolumenti stessi, almeno nei limiti in cui essi non dispongono di altre risorse.

Nella specie, la ricorrente von Lachmüller è una dipendente dell'Alta Autorità della C.E.C.A., la quale fruisce in tale qualità di un congedo per motivi personali ed ha perciò la possibilità di farsi reintegrare nel posto precedentemente occupato.

La domanda di sospensione della ricorrente von Lachmüller va quindi respinta; viceversa le circostanze dedotte dagli altri due ricorrenti a sostegno delle rispettive domande sembrano a tutta prima non escludere la possibilità che sussista un danno irreparabile. Di fatto, i ricorrenti Fiddelaar e Peuvrier non hanno la possibilità di tornare in posti precedentemente occupati e non risulta che per il momento abbiano altre risorse.

Al fine però di evitare di concedere una sospensione la quale si risolverebbe in una semplice proroga della data di licenziamento, appare opportuno accertare se sussista una forte presunzione di attendibilità della domanda principale *(fumus boni juris)* e poichè dai documenti prodotti dai ricorrenti, come pure dalla discussione all'udienza, è risultato che i ricorrenti andrebbero, nel migliore dei casi, considerati come avventizi e che di conseguenza,

anche qualora si applicasse nei loro confronti — come essi chiedono — il regime C.E.C.A., la fondatezza della domanda principale non apparirebbe probabile, si deve concludere che le domande di sospensione dei ricorrenti Fiddelaar e Peuvrier vanno ugualmente respinte.

Per questi motivi,

Visti gli artt. 185 e 186 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ed 83, 84, 85 e 86 del Regolamento di Procedura,

Il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee cosi provvede:

1. **Le domande sono respinte;**
2. **È riservato alla pronunzia definitiva ogni provvedimento sulle spese.**

Lussemburgo, 20 ottobre 1959.

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE

Il Presidente
A. M. DONNER